

ALESSANDRO GRAVANTE

IL SARTO E IL CAPORALE: STORIA DI UNA CONDANNA PER «INGIURIE VERBALI»

L'articolo ricostruisce un caso giudiziario relativo ad una vicenda accaduta nel 1858 nel Comune di Grazzanise, all'epoca parte della Provincia di Terra di Lavoro. Un gruppo di amici s'intrattiene allegramente in una bettola del posto, dopo avervi bevuto del vino. Attirato dal chiasso, giunge il caporale della Gendarmeria Reale. Segue un botta e risposta dai toni via via più accesi tra il militare e un componente della comitiva che si concluderà con l'arresto del secondo. La vicenda, nella sua semplicità, invita a riflettere sui rapporti tra autorità e individuo.

Occorre considerare che in quel periodo gli oltraggi e le vessazioni sia alla popolazione civile che alle autorità, sindaci ed altri rappresentanti dell'Amministrazione civile, da parte dei militari erano frequenti. Basti guardare la grande quantità di documentazione conservata nel fondo Gran Corte Criminale dell'Archivio di Stato di Caserta¹.

1. Sera del 3 maggio 1858

Grazzanise, sera del 3 maggio 1858. Nella bettola dei coniugi Vincenzo e Caterina siedono: i sarti Leuci e d'Abrosca e i guardiani di campagna Palazzo e Cassandro². Dopo aver giocato al *tocco a vino* e pagato il dovuto, «avvinazzati»³ come sono, s'intrattengono «a discorrere e chiassare»⁴ quando a un certo punto, attirato dal baccano, giunge il caporale della Gendarmeria Reale comandante la Brigata di Grazzanise, Vecchione. Il militare, rilevato che il più rumoroso è il Leuci⁵, gli si rivolge dicendo: «Mastro [...], sempre tu fai chiacchiere!». «Non c'è nulla di male», replica il sarto.

E allora il caporale: «Divertitevi tranquillamente, non vi fate sentire – dice a tutti –. Se no ti raddrizzo le gambe – dice invece al Leuci». E quest'ultimo: «Perché io sono il più fesso! Io sono uomo dabbene, voi sempre con me l'avete!». «Sì, con te l'aggio. Esci fuori!», e nel dire questo il caporale lo strattona⁶; ma, rifiutandosi il Leuci di uscire dalla bettola e rincasare su ordine del militare, quest'ultimo lo afferra per il petto e lo trascina in strada.

A questo punto il sarto perde il controllo: «Vatti a far fottere! Vatti a far chiavare un cazzo in culo! Te ne farò dar conto! Te ne voglio far andare da qui!». Il Leuci è subito tratto in arresto⁷ e,

¹ ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA (di seguito ASCE), Corte Criminale.

² Dal confronto delle dichiarazioni rese dalle persone menzionate al giudice di Circondario di Capua, si registrano lievissime divergenze in merito a chi fosse presente nella bettola. Il Leuci non menziona il d'Abrosca, mentre il d'Abrosca racconta di esservi stato e in tal senso depongono anche gli altri. Poi ancora, sia il Leuci sia il d'Abrosca – e solo loro due – dichiarano che parte della comitiva era anche il muratore Pucino. Quest'ultimo, invece, racconta che «nella sera dello avvenimento in esame, intorno ad un ora [sic] italiana trovandosi a passare per vicino al corpo di guardia di Grazzanise, si soffermò con [...] Parente; ed udendo chiassi nella vicina bettola di Vincenzo [...], vi si appressò». Avendo però visto molta gente ubriaca, preferì andar via. Cfr. il verbale di interrogatorio del Leuci, Capua, 6 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, fascio 280, procedimento 6119; e i verbali di esame dei testimoni (o, per usare la terminologia corrente, delle persone informate sui fatti), Capua, 17 e 19 maggio 1858, *ivi*.

³ Riepilogo dell'istruttoria del giudice di Circondario di Capua, Capua, maggio 1858, *ivi*.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Il d'Abrosca dichiara: «il Leuci che stava allegro di vino alzava alquanto la voce». In tal senso anche gli altri componenti della comitiva, il taverniere e la di lui moglie Caterina. Così il proprietario Abate, che la sera del fatto «se ne stava seduto innanzi la bettola»: «si sentiva con particolarità la voce di [...] Leuci». Cfr. i verbali dei rispettivi esami, Capua, 17 e 19 maggio 1858, *ivi*.

⁶ Vincenzo, Caterina e d'Abrosca parlano di una «spinta»; Palazzo di uno «spintone», mentre Cassandro di un «pugno in petto». Cfr. i verbali dei rispettivi esami, Capua, 17 e 19 maggio 1858, *ivi*.

⁷ Cfr. il verbale di arresto di Leuci, Grazzanise, 3 maggio 1858, *ivi*. Il caporale vi scrive che si è proceduto «allo arresto del Leuci in conformità dell'articolo 101 della Reale Ordinanza di Gendarmeria Reale», articolo che prevedeva: «Quando gl'individui della Gendarmeria saranno attaccati o minacciati nell'esercizio delle loro funzioni grideranno – Alto in nome

mentre il caporale lo conduce coattivamente al corpo di guardia (ubicato lì vicino), il sarto dice che quelle parole erano rivolte al bettoliere Vincenzo. Ma giunto a destinazione, continua a inveire contro il Vecchione, al punto che il militare, dopo averlo invano invitato a tacere, gli molla uno schiaffo⁸. Infine, il medico don Parente, altro testimone oculare della vicenda (quella sera «trattenevasi nella farmacia di [don] Lauro, a circa trenta passi dalla bettola»⁹), «per evitare altri inconvenienti»¹⁰ invita il caporale a seguirlo fuori dal corpo di guardia.

2. L'interrogatorio del Leuci

La ricostruzione appena illustrata di quel che sarebbe accaduto la sera del 3 maggio 1858 nella bettola, si base principalmente sulle dichiarazioni rese al giudice di Circondario di Capua da chi afferma di esservi stato, cioè il taverniere e la moglie, d'Abrosca, Palazzo e Cassandro. Le loro rispettive versioni sono quasi coincidenti, e in linea con esse è anche il verbale di arresto redatto dal caporale Vecchione. Questi però non vi menziona il minaccioso «se no ti raddrizzo le gambe» che, stando agli altri, rivolse al Leuci. Il verbale, conciso, riporta:

«[...] stando di servizio armato nel posto di guardia urbana, abbiamo inteso un chiasso nella contigua taverna di Vincenzo [...], siamo andati nella stessa, ed abbiamo osservato che il chiasso perveniva da [...] Leuci [...] di questo Comune, e come che ciò era contrario ai Regolamenti di Polizia, abbiamo imposto allo stesso Leuci, che si avesse ritirato nella sua abitazione, ed egli nel vedersi tanto ordinato ci à [sic] oltraggiato [...]»¹¹.

Ben diversa è, invece, la versione dei fatti del Leuci. Interrogato il 6 maggio 1858, racconta che il caporale, sopravvenuto nella bettola, «prese a dirgli di volergli spaccare la testa, e ghermitolo lo mise in strada, dandogli due schiaffi»¹². Perché? «[S]i aveva fatto pagare dallo stesso lavori da sarto che per lo innanzi gli aveva fatto gratuitamente, e [...] aveva detto precedentemente che il Vecchione andava mangiando per le case altrui»¹³ (forse un modo per dire che usava la divisa per interessi personali?); tanto è vero che il militare aveva detto al Leuci che «aveva la lingua lunga»¹⁴. Quanto alle ingiurie, invece, erano rivolte – dice il sarto – al bettoliere Vincenzo, perché, se quest'ultimo si fosse fatto pagare prima il vino consumato, lui se ne sarebbe andato via prima dell'arrivo del pubblico ufficiale. Ma quest'ultimo, avendo creduto erroneamente che fossero state proferite nei suoi confronti, lo arrestò. Poi ancora, il sarto racconta che, come lui, anche il Vecchione era ubriaco e che il militare «prese ad oltraggiarlo e minacciarlo chiamandolo cornuto»¹⁵, e il Leuci, essendosi sentito «offeso nella stima»¹⁶, replicò a tono.

del Re – ed a questa voce ogni forza dovrà prestar loro mano forte per l'esecuzione del servizio di cui sono incaricati». Appare, però, più aderente al caso di specie l'articolo precedente, il 100, che prescriveva: «Quando gl'individui della Gendarmeria riceveranno oltraggi nell'esercizio delle loro funzioni potranno procedere all'arresto de' colpevoli i quali accompagnati dal corrispondente processo verbale dovranno essere trasmessi a disposizione dell'autorità per essere puniti a norma delle leggi». L'Ordinanza è consultabile all'indirizzo www.google.it/books/edition/Reale_ordinanza_della_Gendarmeria_Reale/ydSvdpjYq1MC?hl=it&gbpv=0.

⁸ Cosa sarebbe accaduto nel corpo di guardia lo raccontano, oltre al caporale, gli urbani che vi erano di servizio: Bisceglia, Parente e Rullo (contadino il primo, falegnami i restanti due). Tutti e tre riferiscono dello schiaffo che il caporale diede al Leuci in ragione delle ingiurie che quest'ultimo continuava a rivolgere al primo; ma il Bisceglia non menziona gli avvertimenti precedenti allo schiaffo che, stando agli altri due, il gendarme rivolse al sarto perché tacesse. Cfr. i verbali dei rispettivi esami, Capua, 17 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

⁹ Verbale di esame di don Parente, Capua, 17 maggio 1858, *ivi*. Con riferimento a quanto riportato nella nota precedente, si segnala che anche costui menziona lo schiaffo, ma non gli avvertimenti.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Verbale di arresto di Leuci, Grazzanise, 3 maggio 1858, *ivi*.

¹² Verbale di interrogatorio di Leuci, Capua, 6 maggio 1858, *ivi*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

Però, i testimoni (o, volendo usare la terminologia corrente, le persone informate sui fatti) domandati in merito dichiarano di ignorare se vi siano stati attriti tra i due¹⁷, ad eccezione del medico don Parente (per cui «niuno antecedente»¹⁸ vi era stato tra loro) e del muratore Pucino¹⁹. Quest'ultimo, «giorni pria dell'ultima Pasqua di Resurrezione»²⁰, essendo vicino di casa del Leuci, udi la moglie del caporale recarsi dal sarto per ritirare degli abiti fatti cucire per il figlio, dicendo che sarebbe poi passato il marito – in quel momento assente da Grazzanise – a saldare il conto. Ma il sarto non ci sta: prima i soldi, poi gli abiti. E così la moglie andò via «minacciando e borbottando»²¹. Questo episodio fu evocato dal Leuci già mentre era in stato di arresto nel corpo di guardia di Grazzanise. A raccontarlo sono due dei tre urbani che la sera del 3 maggio erano lì in servizio, cioè Parente e Rullo²². Così il primo:

«[...] in fine il Vecchione fu portato via da [don] Parente, ed il Leuci rimasto agli arresti diceva che il detto sotto-uffiziale aveva voluto vendicarsi con lui per aversi fatto pagare della cucitura di alcuni abiti per il figliastro, che non aveva voluto precedentemente consegnare»²³.

3. La placca con lo Stemma Reale

Ma la sera del 3 maggio il caporale era o no munito della placca con lo Stemma Reale?²⁴ La questione non è irrilevante se si tengono presenti gli artt. 126 e 127 della Reale Ordinanza della Gendarmeria Reale. Il primo sanzionava chiunque avesse insultato un Gendarme in servizio, e tale era considerato – precisava il secondo – il Gendarme che fosse munito della placca con lo Stemma Reale²⁵.

Il Leuci dichiara che il militare la portava²⁶, mentre tutti i testimoni dicono di non averci fatto caso, tranne d'Abrosca, il muratore Pucino e i due Parente (l'urbano e il medico): a detta del primo la placca c'era, al secondo «parve che non vi era»²⁷, stando all'urbano mancava, mentre il medico non rende dichiarazioni in merito.

A riprova della rilevanza della questione, si consideri che il giudice del Circondario di Capua, dopo aver esaminato singolarmente i nove testimoni presentatisi il 17 maggio (altri tre li sentirà due

¹⁷ Dal verbale di esame di d'Abrosca: «A dimanda, à [sic] risposto che ignora del tutto se precedenti mali umori o motivo qualunque di dispiacenza vi fosse stato fra il Caporale Vecchione e Leuci». Simili le dichiarazioni degli altri testimoni a riguardo. Cfr. i verbali dei rispettivi esami, Capua, 17 e 19 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

¹⁸ Verbale di esame di don Parente, Capua, 17 maggio 1858, *ivi*. Poi, aggiunge che il Leuci «era solito dopo bevuto del vino ciarlare nelle bettole, ma senza offendere alcuno».

¹⁹ Vedi nota n. 2.

²⁰ Verbale di esame di Pucino, Capua, 17 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

²¹ *Ibidem*.

²² Vedi nota n. 8.

²³ Verbale di esame di Parente, Capua, 17 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119. Negli stessi termini Rullo: il Vecchione «aveva voluto vendicarsi di lui perché aveva voluto esser pagato pria della consegna della cucitura di alcuni abiti fatti per il figliastro di lui». Si nota che mentre Parente e Rullo parlano di «figliastro», Pucino di «figlio». Nulla dice in merito, invece, Bisceglia, anche lui presente nel corpo di guardia la sera del 3 maggio. Cfr. i verbali dei rispettivi esami, Capua, 17 maggio 1858, *ivi*.

²⁴ Sul vestiario del corpo della Gendarmeria reale vedi G. BOERI - P. CROCIANI - M. FIORENTINO, *L'esercito borbonico dal 1830 al 1861*, tomo I, Roma, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1998, pp. 239 – 241.

²⁵ Di seguito gli articoli citati. Art. 126: «Ogni persona militare o non militare che insulti o usi della forza contro uno o più Gendarmi in servizio, sarà punito secondo le competenze stabilite, come se facesse lo stesso verso una sentinella». Art. 127: «Un Gendarme in uniforme, o travestito per esser considerato in servizio dovrà esser munito della placca collo Stemma Reale».

²⁶ Verbale di interrogatorio di Leuci, Capua, 6 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

²⁷ Verbale di esame di Pucino, Capua, 17 maggio 1858, *ivi*.

giorni dopo²⁸), li riunisce appositamente «per assodare se il Vecchione nell'atto dello avvenimento in esame era munito della placca»²⁹.

Riuniti e uditi in contraddittorio tra loro, i più convengono che, sì, il caporale la portava, «avendola essi veduta»³⁰.

4. La pubblica discussione

L'8 giugno 1858 il procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Terra di Lavoro, Cav. Morelli, stila l'*atto di accusa*:

«Il sarto [...] Leuci con altri suoi paesani nella sera dei 3 Maggio ultimo stava nella bettola di Vincenzo [...], sita nel Comune di Grazzanise a bere del vino ed a chiassare. Il Caporale di Gend^{ria} Reale stanziato in detto Comune, [...] Vecchione, ch'era insignito di placca con lo Stemma Reale per mantenere il buon ordine, si conferì in detta bettola ed impose a tutti di far silenzio, e che si avessero però divertiti tranquillamente, e dirigendosi poscia al Leuci disse “ed a te ti raddrizzo le gambe”; a tali parole costui si dispiacque, e rispose con proposizioni disoneste al Vecchione indicando “con me l'aveste?”. Ed il Caporale in risposta disse “appunto con te l'aggio esci fuori” e rifiutandosi il Leuci, lo afferrò per petto e lo trasse fuori la strada dandogli un urto. A tale operazione il ripetuto Leuci proruppe in ingiurie contro il Caporale Vecchione esprimendosi così “Vatti a far fottere. Vatti a far chiavare un cazzo in culo, te ne farò dar conto, te ne voglio fare andare da qui”. Allora fu che il Vecchione gl'impose lo arresto e lo condusse in prigione»³¹.

«La istruzione all'uopo formata – conclude il procuratore – offre lucidamente provata la reità del Leuci»³². Dunque, lo accusa «d'ingiurie verbali contro [...] Vecchione Caporale di Gend^{ria} in servizio ai termini della Legge dei 12 ottobre 1827 [e] richiede, che serbate le regole di rito sia giudicato dalla G[ran] C[orte] Speciale»³³.

Intanto, il sarto dalle prigioni di Capua passa a quelle di Santa Maria di Capua (attuale Santa Maria Capua Vetere). Tradotto il 14 giugno alla presenza dei giudici della Gran Corte Criminale di Terra di Lavoro (Cav. Parisio, Cav. Forleo e Foschini), ripete loro quanto già dichiarato al giudice del Circondario e nomina per difensore don Domenico Tammaro.

Allora la Corte, ai sensi dell'art. 155 delle leggi di procedura penale, a voti uniformi dichiara il Leuci in legittimo stato di accusa per il reato contestatogli e ordina procedersi contro di lui innanzi

²⁸ I testimoni citati nel corso dell'istruttoria sono dodici. I nove esaminati il 17 maggio sono: don Parente, Vecchione, d'Abrosca, Vicenzo, i tre urbani (Bisceglia, Parente e Rullo), Caterina e Pucino. I tre esaminati il 19, invece, sono: Palazzo, Cassandro e Abate. Essi sono riportati nell'ordine in cui sono stati sentiti dal giudice di Circondario.

²⁹ Verbale del confronto di nove testimoni, Capua, 17 maggio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

³⁰ *Ibidem*. Il caporale, ovviamente, sostiene di averla portata. Il d'Abrosca, dopo aver prima dichiarato in sede di esame che il Vecchione ne era munito, poi sostiene, in sede di confronto, che «non badò [...] se vi era». L'urbano Parente, invece, che prima aveva sostenuto che la placca mancasse, poi sostiene che il militare la portava. Che la placca vi fosse lo affermano anche Vicenzo, Rullo e Caterina (i quali avevano in precedenza raccontato al giudice di non averci fatto caso) nonché il medico don Parente (che, però, in sede di esame non aveva reso dichiarazioni in merito) e il Pucino (il quale aveva prima dichiarato che a lui «parve che non vi era»). L'urbano Bisceglia resta in linea con la propria precedente dichiarazione: non vi badò.

³¹ Atto di accusa a carico di Leuci, Santa Maria, 8 giugno 1858, *ivi*.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*. L'art. 1 della legge 12 ottobre 1827 prescriveva: «Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite con la relegazione». La competenza della Gran Corte Speciale era stabilita dall'art. 2 del decreto 6 marzo 1834, che prevedeva: «Ne' reati d'ingiurie, di violenza e di vie di fatto contro il militare in sentinella, e contro gl'individui della gendarmeria reale in servizio, e ne' reati in materia sanitaria procederanno le gran Corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura penale». Legge e decreto citati sono consultabili all'indirizzo www.google.it/books/edition/Supplemento_alle_cinque_parti_del_codice/hU4pyCCcB74C?hl=it&gbpv=0. Sulla Gran Corte Speciale (che era la stessa Gran Corte Criminale, ma decidente con otto votanti) vedi G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicile (1815-1861)*, v. 2, Milano, 1977, pp. 855 – 861.

alla Gran Corte Speciale³⁴. Seguono poi gli adempimenti di rito propedeutici alla *pubblica discussione*, che è fissata per il giorno 5 luglio 1858³⁵.

E il 5 luglio infine giunge. Il collegio giudicante è composto dai giudici: cavalier. Parisio, Fusco, cavalier Forleo, Barnaba, Foschini, Mastrangelo, Merenda e Altobelli. L'accusato è fatto entrare in aula, accompagnato dal difensore don Domenico Tammaro, e i due siedono nei posti loro assegnati.

Richiesto prima delle sue generalità, il Leuci è poi «avvertito di prestare a quanto va a farsi l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto cui assiste [e che] può dedurre tutto ciò che crede analogo alla sua difesa»³⁶.

Il P.M., Cav. Morelli, legge l'atto di accusa, a cui il sarto replica ripetendo ancora una volta la sua versione dei fatti già riportata. A seguire l'appello dei testimoni citati: sono tutti presenti. Quindi, sono fatti accomodare in una stanza da dove verranno chiamati singolarmente per entrare in aula ed essere esaminati. Si inizia con i testimoni a carico³⁷, poi con quelli a discarico³⁸: nulla di nuovo e rilevante rispetto a quanto emerso nell'istruttoria³⁹. Prende a questo punto la parola il P.M. e chiede che il sarto sia condannato a sei anni di relegazione⁴⁰ nonché alle spese del giudizio. Il difensore, invece, «alleg[a] tutt'i mezzi di difesa a favore»⁴¹ dell'accusato, e l'uno e l'altro, infine, dichiarano «che null'altro loro rimane ad osservare»⁴². Quindi, l'udienza è sospesa e i giudici si ritirano «nella camera del consiglio per deliberare fuori la presenza del Pub^o Min^o e di qualunque altra estranea persona»⁴³. L'orologio segna le undici e mezzo antimeridiane.

³⁴ Cfr. la decisione di sottoposizione ad accusa, Santa Maria, 14 giugno 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119. L'art. 155 delle leggi di procedura penale prescriveva: «Se nel caso in cui non sieno necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità dell'imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondochè il reato porti all'una o all'altra competenza». Le *leggi della procedura ne' giudizi penali* sono consultabili all'indirizzo https://books.google.it/books?id=IHMDAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

³⁵ Cfr. la deliberazione sulla fissazione della pubblica discussione, Santa Maria, 30 giugno 1858, *ivi*.

³⁶ Verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 5 luglio 1858, *ivi*.

³⁷ Vecchione, don Parente, d'Ambrosca, il bettoliere e gli urbani Bisceglia e Rullo. Cfr. la lista dei testimoni del pubblico ministero, Santa Maria, 22 giugno 1858, *ivi*.

³⁸ Il sarto Mannillo, la contadina d'Ambrosca, Palazzo e Cassandro. Cfr. le posizioni a discarico dell'imputato, Santa Maria, 23 giugno 1858, *ivi*. Si nota l'assenza del muratore Pucino, che, tra tutte le persone sentite durante l'istruttoria, risulta l'unico a conoscenza degli attriti tra il Leuci e il Vecchione. A quanto pare, il Pucino sarebbe morto perché la d'Ambrosca è qualificata come vedova di lui. Due cose, però, non convincono: la differenza di età (30 anni il primo, 69 la seconda); e la mancanza del Pucino nel registro dei morti nell'anno 1858 a Grazzanise (il registro è consultabile all'indirizzo

<http://dl.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Caserta/Stato+civile+napoleonico+e+della+restaurazione/Grazzanise/Morti/1858/512166/>).

³⁹ Nel corso della pubblica discussione, il caporale dichiara che, essendo stato assente da Grazzanise, solo al ritorno seppe dalla moglie che quest'ultima aveva dato «ad accomodare degli abiti all'accusato». Poi, domandato al d'Ambrosca cosa volesse intendere il caporale nel dire al Leuci che gli avrebbe raddrizzato le gambe, ha risposto di non saperlo, per poi aggiungere che il sarto «è offeso nel ginocchio». Infine, il bettoliere Vincenzo «[s]piega che il gendarme nello spingere l'accusato fuori la bettola gli diede uno schiaffo», mentre al giudice del Circondario di Capua aveva parlato di una «spinta» (vedi nota n. 6). Quanto agli altri testimoni già sentiti durante l'istruttoria, essi restano in linea con le rispettive precedenti dichiarazioni. Cfr. il verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 5 luglio 1858, *ivi*.

⁴⁰ In cosa consistesse la relegazione, lo precisava l'art. 12 delle *Leggi penali*: «La "relegazione" si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna. La durata di questa pena – continuava il secondo comma – non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti. In caso di trasgressione, la pena della relegazione – concludeva il terzo comma – si convertirà in altrettanto tempo di reclusione». Le *Leggi penali* sono consultabili all'indirizzo <https://books.google.it/books?id=HHMDAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

⁴¹ Verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 5 luglio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

5. La condanna

«Stavasi l'accusato la sera de' 3 Maggio 58 nella bettola di Vincenzo [...] in Grazzanise, e caldo com'era del molto vino bevuto poneasi a gridare altamente, ed a far tal baccano, e scalpore da attirar colà il Caporale di Gend^a Vecchione, il quale impose al Leuci moderazione, e silenzio. Ma egli si rivolgea al Caporale, e con parole poco decenti, doleansi che a lui solo diretto colui si fosse. Ed il Caporale gl'ingiunse d'uscir dalla bettola, ma esitando il Leuci, l'altro lo spinse fuori con un colpo di mano. Allora il Leuci, riluttando, volse al Caporale le parole Vatti a far chiavare un c*** in c***. Vatti a far fottere, te ne farò dar conto, e mandar via di qua»⁴⁴.

I giudici, con rapide pennellate, descrivono i fatti del 3 maggio 1858.

«Attesoché non rimane dubbio intorno al fatto criminoso imputato all'accusato, nitide e sicure essendone le prove raccolte dall'uno e dall'altro processo. Le ingiurie scagliate ad un gend^e si equiparano per legge a quelle riferite ad un soldato in sentinella; ove, come nella specie il gendarme trovisi di adempiere ad un dovere di pubb^o servizio e di aver sul petto la placca collo Stemma Reale; condizioni che nel Caporale Vecchione si accoppiavano, allorché egli intese a reprimere per sorveglianza di polizia le eccedenze, e le grida dell'imputato»⁴⁵.

Stando agli atti, il Leuci ha ingiuriato verbalmente il caporale mentre questi era di servizio (indossava la placca con lo Stemma Reale) e compiva un atto proprio del suo ufficio («reprimere per sorveglianza di polizia le eccedenze, e le grida dell'imputato»).

Orbene, chi insulta un Gendarme in servizio è punito allo stesso modo di chi insulta un militare in sentinella, vale a dire con la relegazione (vedi gli articoli 126 della Reale Ordinanza della Gendarmeria Reale e 1 della legge 12 ottobre 1827).

«Che ove pure una provocaz^e potessesi all'uomo della forza pubb^a imputare, ciò che nella specie non sussiste perché Vecchione percosse il Leuci dopo le ricevute ingiurie, egli è sicuro in diritto che la responsabilità del gend^e per nulla potrà giustificare il fatto del pagano colpevole. Che se ciò fosse la gaurentigia che accorda la legge alla pubb^a forza, rimarrebbe quasi sempre vana, e ...»⁴⁶.

È questo il passaggio più scivoloso e infido dell'*iter* argomentativo. Quand'anche il caporale avesse provocato il Leuci, ciò non avrebbe giustificato la condotta di quest'ultimo. Ma se è così, il caporale tutto avrebbe potuto fare e dire nei confronti del sarto, al quale non sarebbero rimasti spazi per reazioni legittime ad atti arbitrari. Allargando la visuale, ciò viene a dire che i sudditi sono alla mercé dell'«uomo della forza pubb^a» di turno.

«Attesoché le precedenti animosità del Caporale contro il Leuci non valgono a fornirgli scusa veruna; ben potendo un funzionario usare del braccio della legge, anco come istrumento di un privato rancore. Ma il tutto si riduce a giudicar del come si sia egli condotto nel pubb^o servizio ... dalla legge med^a; il segreto di lui sentimento non influendo per nulla sul fatto, quando questo è legale, e regolare. Né la spinta data dal Caporale Vecchione all'accusato ebbe altro fine che di cavarlo fuori dalla bettola, e fu posteriore alle ingiurie scagliateli contro dal Leuci»⁴⁷.

Ammesso pure che vi fossero delle animosità tra il caporale e il Leuci, ciò sarebbe irrilevante per due ragioni: a) non giustificerebbero il sarto; b) l'importante è che il militare abbia agito nel rispetto delle sue attribuzioni. È stato così? Per i giudici, sembrerebbe di sì. E la spinta? Non «ebbe altro fine che di cavarlo fuori dalla bettola, e fu posteriore alle ingiurie scagliateli contro dal Leuci». Ma che fosse posteriore, non risulta. Stando alla istruttoria, le frasi oltraggiose furono proferite dopo che il gendarme prese per il petto il sarto e lo trascinò in strada.

⁴⁴ Decisione della Gran Corte Speciale, Santa Maria, 5 luglio 1858, *ivi*.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

«Perciò la Gran Corte Speciale, alla magg^a di voti sette sopra uno, dichiara consta che [...] Leuci abbia commesso reato d'ingiurie verbali contro il Caporale di Gend^a [...] Vecchione in atto agiva per esecuzione di legge»⁴⁸.

Il Leuci è giudicato colpevole «d'ingiurie verbali» e la Gran Corte Speciale di Terra di Lavoro, prima camera, ai sensi degli artt. 1, l. 12 ottobre 1827, e 296 delle *leggi della procedura ne' giudizi penali*⁴⁹, lo condanna a sei anni di relegazione e al pagamento delle spese del giudizio pari a ducati 13.11⁵⁰.

6. Considerazioni finali

A conclusione della vicenda, si dà conto della seguente comunicazione del capitano comandante della Gendarmeria Reale al giudice del Circondario di Capua. In data 14 maggio 1858, il primo sollecitava il secondo a «chiamare i testimoni [...] per far contestare il vero fatto»⁵¹ perché questi, nel frattempo – secondo quanto era stato riferito al capitano –, si erano «confabulati [...] per menare a terra»⁵² quanto aveva depresso nel verbale di arresto il Vecchione. Due giorni dopo il giudice ordinava la citazione dei testimoni (o, per usare la terminologia corrente, delle persone informate sui fatti) e nelle giornate del 17 e del 19 maggio li esaminava. Davvero i testimoni stavano concordando una versione dei fatti contrastante con il verbale e, quindi, favorevole all'amico sarto? Cosa si erano detti? E chi lo ha riferito al capitano? Poi cosa è successo? La verità processuale coincide con quella storica? In tutto o in parte?

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ L'art. 296 delle leggi di procedura penale prescriveva: «Pronunziandosi la condanna dello accusato dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, sia in favore della Reale Tesoreria, sia in favore della parte civile. Nella decisione medesima – proseguiva il comma 2 – possono pronunziarsi le restituzioni e le indennizzazioni a favore di chi vi ha diritto».

⁵⁰ Cfr. la decisione della Gran Corte Speciale, Santa Maria, 5 luglio 1858, in ASCE, Corte criminale, I camera 1841-1859, f. 280, proc. 6119

⁵¹ Comunicazione del capitano comandante della Gendarmeria Reale 1^a Divisione, 3^a Compagnia, al giudice del Circondario di Capua, Caserta, 14 maggio 1858, *ivi*.

⁵² *Ibidem*.